

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale .....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri..... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 17.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto e Diritto

Il 28 febbraio del 2008 il ricorrente, titolare di una Farmacia, ha chiesto all'intermediario un finanziamento di 400.000 euro. Contestualmente ha chiesto la rinegoziazione di leasing già concessi a società terza, di cui era garante, per ottenere una riduzione della rata mensile.

In tale circostanza, a detta del ricorrente, un funzionario della banca gli avrebbe suggerito di sospendere il pagamento dei rid scaduti - relativi ad altro finanziamento tra la stessa società finanziaria e la società terza - in attesa della rinegoziazione dei contratti e dell'erogazione del finanziamento.

Il finanziamento è stato effettivamente erogato nel luglio del 2008. Al momento dell'erogazione, al ricorrente è stata versata la minor somma di 263.520,81 *euro* avendo l'intermediario trattenuto la differenza di 136.479,19 *euro*, a copertura, tra l'altro, di debiti della società terza.

Il ricorrente – deducendo che l'operazione gli avrebbe procurato problemi contabili e fiscali - ha chiesto copia della documentazione dalla quale risulti la propria autorizzazione ad effettuare il pagamento delle rate scadute di un leasing intestato a una società terza con parte della somma finanziata a proprio favore.

L'intermediario ha prodotto una serie di documenti relativi ai rapporti intercorsi con il ricorrente dai quali si ricava che, effettivamente, la somma a lui versata in esecuzione del finanziamento è stata di (soli) € 263.520,81 e che l'importo residuo è stato – su sua autorizzazione esplicitamente, seppur verbalmente, espressa - utilizzato per estinguere le passività sopra indicate. Come del resto si trova chiaramente affermato nelle controdeduzioni.

Ritiene pertanto il Collegio che sussistano i presupposti per la emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere; pronuncia che, com'è noto, può essere adottata anche in assenza di istanza di parte (Cass. 11 gennaio 2006, n. 271; 2 agosto 2004, n.14775).

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE